

UNIONE DEI COMUNI  
DEL CIRIACESE  
E DEL BASSO CANAVESE

**REGOLAMENTO  
PER IL FUNZIONAMENTO  
DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE E DELLE  
COMMISSIONI CONSILIARI**

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 16 del 2/10/2012,  
esecutiva a sensi di legge

## INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI .....	4
Art. 1 Oggetto .....	4
CAPO II CONVOCAZIONI .....	4
Art. 2 Competenza per la convocazione .....	4
Art. 3 Procedura di convocazione .....	4
Art. 4 Termini di convocazione .....	5
Art. 5 Ordine del giorno – Pubblicazione e diffusione .....	5
Art. 6 Luogo di riunione .....	6
Art. 7 Documentazione .....	6
Art. 8 Adunanze di prima convocazione - Requisiti di valida costituzione dell'Assemblea .....	6
Art. 9 Adunanze di seconda convocazione - Requisiti di valida costituzione dell'assemblea .....	7
CAPO III PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE .....	8
Art. 10 Adunanze pubbliche .....	8
Art. 11 Riprese fotografiche e registrazioni audio e video delle sedute consiliari .....	8
Art. 12 Adunanze segrete .....	9
Art. 13 Adunanze “Aperte” .....	9
CAPO IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE .....	10
Art. 14 La partecipazione del Segretario all'adunanza .....	10
Art. 15 Verbale dell'adunanza - Redazione e firma .....	10
Art. 16 Comportamento dei Consiglieri .....	11
Art. 17 Ordine della discussione .....	11
Art. 18 Comportamento del pubblico .....	12
Art. 19 Ammissione di funzionari, revisori e consulenti in aula .....	12
CAPO V POTERI DEI CONSIGLIERI .....	13
Art. 20 Presentazione delle proposte .....	13

Art. 21 Presentazione di emendamenti.....	13
Art. 22 Interrogazione – Contenuto e svolgimento.....	13
Art. 23 Interpellanza – Contenuto e svolgimento .....	14
Art. 24 Ordini del giorno e mozioni .....	14
Art. 25 Norme comuni a interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno .....	15
Art. 26 Mozioni d’ordine.....	15
CAPO VI DISCIPLINA DELLE SEDUTE.....	15
Art. 27 Poteri del Presidente .....	15
Art. 28 Poteri del Vicepresidente .....	16
Art. 29 Presidenza del Sindaco anziano.....	16
Art. 30 Ordine di trattazione degli argomenti .....	16
CAPO VII COMMISSIONI CONSILIARI .....	17
Art. 31 Costituzione e composizione .....	17
Art. 32 Presidenza e convocazione delle commissioni.....	18
Art. 33 Elezione del Vicepresidente e del Segretario .....	19
Art. 34 Compiti e responsabilità del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario .....	19
Art. 35 Decadenza e dimissione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario.....	20
Art. 36 Convocazioni delle Commissioni .....	20
Art. 37 Svolgimento dei lavori nelle Commissioni.....	21
Art. 38 Sedute congiunte .....	21
Art. 39 Commissioni temporanee e speciali.....	22
Art. 40 Commissioni d’indagine riservata.....	22
Art. 41 Commissioni di studio e consulte .....	23
CAPO VIII DELIBERAZIONI .....	23
Art. 42 Verbale - Deposito - Rettifica - Approvazione .....	23
Art. 43 Approvazione - Revoca - Modifica.....	24

CAPO IX VOTAZIONI .....	25
Art. 44 Modalità generali.....	25
Art. 45 votazione in forma palese .....	26
Art. 46 votazione per appello nominale.....	26
Art. 47 votazioni segrete .....	26
Art. 48 Esito delle votazioni e maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere .....	27
CAPO X DISPOSIZIONI FINALI .....	28
Art. 49 Diffusione.....	28

## **CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **Art. 1 Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio dell'Unione dei Comuni, al fine di assicurare il suo regolare ed ordinato svolgimento e il pieno e responsabile esercizio, da parte dei consiglieri, delle loro attribuzioni.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio allo Statuto dell'Unione e alla legislazione vigente.
3. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente dell'organo consiliare, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario generale. La decisione, a richiesta anche di un solo Consigliere, viene sottoposta all'approvazione della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

## **CAPO II CONVOCAZIONI**

### **Art. 2 Competenza per la convocazione**

1. Il Consiglio dell'Unione è convocato dal Presidente del Consiglio su propria iniziativa o su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri.
2. Può essere convocato dal Vicepresidente unicamente in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, in base a quanto previsto nello Statuto all'art. 14, comma 4.
3. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vicepresidente, il potere di convocazione compete al componente della Giunta più anziano di età.

### **Art. 3 Procedura di convocazione**

1. L'atto di convocazione, debitamente assunto al protocollo generale dell'Unione, è inviato a tutti i membri del Consiglio dell'Unione via mail e via fax alle Segreterie dei singoli Comuni facenti parte dell'Unione, le quali provvederanno, tramite i propri messi notificatori, alla consegna di copia dell'atto ai Consiglieri dell'Unione eletti nel Comune che non abbiano dato consenso all'invio telematico delle comunicazioni, nel rispetto dei termini previsti dal seguente art. 4.

#### **Art. 4**

### **Termini di convocazione**

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie e straordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno nel corso del sesto giorno antecedente a quello della riunione.
2. Nel predetto termine sono compresi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
3. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno quarantotto ore prima della riunione. Anche per le adunanze di seconda convocazione, che si tengono in giorno diverso dalla prima per diserzione di essa, l'avviso deve essere consegnato almeno quarantotto ore prima della riunione.
4. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno quarantotto ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
5. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma terzo e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma quarto possono essere sindacati dal Consiglio, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall'adunanza del Consiglio, nonché a quelli che si sono allontanati prima del rinvio.
6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

#### **Art. 5**

### **Ordine del giorno – Pubblicazione e diffusione**

1. L'atto di convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie sono pubblicati nell'Albo pretorio dell'Unione e negli Albi dei singoli Comuni nei cinque giorni precedenti la riunione.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'Albo dell'Unione almeno 24 ore prima della riunione.
3. Nei termini previsti per i Consiglieri, l'ordine del giorno deve essere inviato al Revisore dei Conti.
4. Il Presidente del Consiglio dispone l'invio dell'atto di convocazione e dell'ordine del giorno agli organi di informazione locali. È facoltà di ogni singolo Comune procedere alla pubblicazione di manifesti su tutto il territorio comunale.

## **Art. 6**

### **Luogo di riunione**

1. Le riunioni del Consiglio dell'Unione si tengono di regola presso la sede dell'Unione.
2. Il Presidente del Consiglio può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede dell'Unione. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

## **Art. 7**

### **Documentazione**

1. Le proposte deliberative, complete degli eventuali allegati e dei materiali di riferimento, dovranno essere messe a disposizione dei Consiglieri almeno quattro giorni prima della data di convocazione mediante pubblicazione sul sito internet dell'Unione e deposito presso i locali della Segreteria dell'Unione.
2. In caso di inottemperanza alla prescrizione di cui al precedente comma, qualsiasi Consigliere dell'Unione potrà elevare contestazione immediata al Presidente del Consiglio e al Segretario dell'Unione, con qualsiasi mezzo, anche informatico, e potrà richiedere, prima della trattazione del punto, che lo stesso non venga trattato per mancanza di tempestiva informazione. Se un terzo dei Consiglieri aderisce alla proposta di non trattazione, il Presidente del Consiglio ne dovrà disporre il rinvio ad altra seduta.

## **Art. 8**

### **Adunanze di prima convocazione - Requisiti di valida costituzione dell'Assemblea**

1. Il Consiglio, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati, senza computare il Presidente.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario generale e i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando ritiene che tale numero sia stato raggiunto.
3. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. Affinché la loro posizione risulti nominativamente a verbale, i Consiglieri che, al termine della discussione, comunicano al Presidente di non partecipare alla votazione, nonché coloro che debbono astenersi per legge dal prendere parte alla votazione, sono equiparati agli assenti o a coloro che abbandonano l'aula e, pertanto, non vengono conteggiati per il raggiungimento del numero necessario a rendere valida l'adunanza.
5. Il Segretario generale quando accerta che i presenti sono in numero inferiore a

quello previsto dal comma 1 del presente articolo, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la sospensione temporanea ovvero la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

6. I Consiglieri, per una sola volta su ogni deliberazione, escluse le comunicazioni del Presidente, le interrogazioni e le interpellanze, possono chiedere la verifica del numero legale. In tal caso il Presidente dispone la ripetizione dell'appello e, qualora non risulti presente il numero dei consiglieri per rendere valida l'adunanza, dichiara la medesima deserta.

### **Art. 9**

#### **Adunanze di seconda convocazione - Requisiti di valida costituzione dell'assemblea**

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue a una prima iniziata col numero legale dei presenti e interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che si tiene in giorno diverso dalla prima, le deliberazioni sono valide purché intervenga almeno la metà dei membri del Consiglio.
4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste e nei termini di cui agli artt. 3 e 4.
5. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione e che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
6. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione, ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
7. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 48 ore prima

dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 42 del presente Regolamento.

8. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

## **CAPO III PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE**

### **Art. 10 Adunanze pubbliche**

1. Le adunanze del Consiglio dell'Unione sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art.12.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze.

### **Art. 11 Riprese fotografiche e registrazioni audio e video delle sedute consiliari**

1. Le sedute del Consiglio, ad eccezione di quelle celebrate in forma segreta, possono essere riprese con mezzi fotografici, audio, visivi e audiovisivi, purché le relative attività non comportino disturbo per lo svolgimento dei lavori del Consiglio e gli operatori non invadano lo spazio riservato al Consiglio.
2. Agli organi di informazione iscritti nel registro del Tribunale, al fine di garantire il diritto di cronaca, sono consentite le riprese e le registrazioni fotografiche, audio, audiovisive, dei lavori del Consiglio, osservate le necessarie forme di discrezione e l'obbligo di non disturbare l'attività del Consiglio.
3. E' riservato comunque al Presidente del Consiglio la facoltà di valutare la compatibilità dei lavori e della dignità del Consiglio con le modalità di registrazione e delle riprese e quindi la facoltà di ordinare l'allontanamento dall'aula consiliare dei soggetti inadempienti, ove necessario con il ricorso alla forza pubblica.
4. Non è consentita, in alcun modo, la possibilità di intervento, da parte del pubblico, alle sedute dell'organo consiliare. E' facoltà del Presidente del Consiglio, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

## **Art. 12**

### **Adunanze segrete**

1. L'adunanza del Consiglio dell'Unione si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati, ove possibile, nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, può deliberare il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente del Consiglio, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee del Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula i componenti del Consiglio e il Segretario generale, vincolati al segreto d'ufficio e non si procederà alla registrazione degli interventi.

## **Art. 13**

### **Adunanze "Aperte"**

1. Quando rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente, di sua iniziativa o su proposta della Giunta, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio, nella sua sede abituale o anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 6 del presente Regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario e alle stesse, con i Consiglieri, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e di associazioni ed enti interessati ai temi da discutere, nonché singoli cittadini.
3. Il Presidente garantisce la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio e consente anche interventi ai singoli cittadini e ai rappresentanti invitati, in merito agli argomenti inseriti all'ordine del giorno, che vogliono portare il loro contributo di opinioni, di conoscenze e di sostegno, illustrando al Consiglio gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio, devono essere trattati esclusivamente gli argomenti inseriti all'ordine del giorno, non possono essere adottate deliberazioni o assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico dell'Ente.

## **CAPO IV**

### **DISCIPLINA DELLE ADUNANZE**

#### **Art. 14**

#### **La partecipazione del Segretario all'adunanza**

1. Il Segretario generale partecipa alle adunanze del Consiglio, escluse quelle di cui all'art. 13 del presente Regolamento, e può intervenire, ove richiesto, nella discussione, formulando valutazioni di ordine tecnico-giuridico.

#### **Art. 15**

#### **Verbale dell'adunanza - Redazione e firma**

1. Delle riunioni del Consiglio è redatto processo verbale, a cura del Segretario coadiuvato dal personale dell'ufficio preposto.
2. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio deve contenere tutti gli elementi essenziali e necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
3. Il verbale delle adunanze deve riportare il testo integrale delle deliberazioni, il giorno e l'ora dell'adunanza, i Consiglieri presenti, assenti e quelli intervenuti nella discussione, le eventuali dichiarazioni di voto rese, le modalità e l'esito delle votazioni, i Consiglieri astenuti e quelli non partecipanti al voto, il numero dei voti a favore e a sfavore.
4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono indicati nella deliberazione e quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.
5. Gli interventi dell'intera seduta vengono registrati mediante incisione magnetica o altro sistema simile. I singoli nastri sono custoditi a cura del Segretario generale in apposita nastroteca, con possibilità di accesso da parte dei Consiglieri e dei singoli cittadini interessati. Gli stessi, in qualsiasi momento, oltre che chiederne l'ascolto, possono ottenere dall'ufficio segreteria copia della trascrizione dattiloscritta.
6. Nel verbale di deliberazione gli interventi vengono richiamati "per relationem", con riferimento al nastro magnetico ove risultano registrati.
7. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
8. Il verbale della seduta non pubblica (o riservata) è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato. Per le sedute segrete non si procederà alla registrazione degli interventi.
9. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza medesima e dal Segretario generale.
10. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente da parte del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti aumento di spesa o diminuzione di entrata, da parte

del responsabile del servizio finanziario. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione.

### **Art. 16**

#### **Comportamento dei Consiglieri**

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare affermazioni che possano offendere l'onorabilità delle persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e viola i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo e invitandolo a desistere dalla condotta tenuta.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto a uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente del Consiglio deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese sulla decisione adottata nei suoi confronti dal Presidente.

### **Art. 17**

#### **Ordine della discussione**

1. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al Presidente e al Consiglio.
2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente del Consiglio all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega.
3. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente del Consiglio deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
4. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento o ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente del Consiglio richiama all'ordine il Consigliere il quale può indicare la pertinenza delle argomentazioni; ove lo stesso persista nel divagare, il Presidente gli inibisce di continuare a parlare.

## **Art. 18**

### **Comportamento del pubblico**

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri e delle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente.
4. La forza pubblica, in rinforzo all'agente o agli agenti di Polizia municipale eventualmente presenti, può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente del Consiglio e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il Presidente la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal Regolamento, per il completamento dei lavori.

## **Art. 19**

### **Ammissione di funzionari, revisori e consulenti in aula**

1. Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala funzionari dell'Ente perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti, professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'Amministrazione, nonché altri soggetti, per fornire illustrazioni e chiarimenti ritenuti utili alla discussione. Durante gli interventi la seduta viene sospesa.
3. Effettuate le comunicazioni e date le risposte a eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri ai predetti funzionari, membri tecnici e consulenti può essere richiesto di restare a disposizione.
4. I membri dell'organo di revisione, nell'ambito e con riferimento alle funzioni previste dall'art. 239 del T.U.E.L., partecipano alle adunanze consiliari e, se richiesti dal Presidente, dagli Assessori o dai Consiglieri, illustrano la relazione di riferimento e danno le informazioni di approfondimento più opportune.

## **CAPO V**

### **POTERI DEI CONSIGLIERI**

#### **Art. 20**

##### **Presentazione delle proposte**

1. Ciascun Consigliere può presentare proposte deliberative mediante atto indirizzato al Presidente del Consiglio dell'Unione.
2. Il Presidente, ricevuta la proposta, la trasmette al Segretario per l'istruttoria, il quale, una volta compiuta, ne disporrà la trasmissione al Presidente al fine dell'inserimento del punto all'ordine del giorno.

#### **Art. 21**

##### **Presentazione di emendamenti**

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione.
2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al Presidente, entro i due giorni precedenti quello dell'adunanza, fermo l'obbligo del rispetto dei diversi termini stabiliti da specifici regolamenti. Essi sono subito trasmessi al Segretario generale che ne cura, con procedura d'urgenza, l'istruttoria.
3. Sugli emendamenti deve essere acquisito il parere dei dirigenti o dei funzionari responsabili.
4. Quando si tratta di proposte di variazione di modesta entità, possono essere presentate, per iscritto, al Presidente nel corso della seduta del Consiglio. In tali casi, il Segretario generale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario generale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.
5. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino alla chiusura della discussione.

#### **Art. 22**

##### **Interrogazione – Contenuto e svolgimento**

1. L'interrogazione consiste nella richiesta scritta, debitamente firmata e depositata presso la Segreteria dell'Unione, rivolta al Presidente, per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato.

2. Il Presidente dà lettura dell'interrogazione e invita l'interrogante, se necessario, a illustrarla in un tempo non superiore a minuti tre. Alla discussione sull'interrogazione non possono intervenire altri Consiglieri. Il Presidente o altro componente della Giunta rispondono all'interrogazione in un tempo non superiore a minuti cinque. Al termine della risposta il Presidente dà la parola al Consigliere interrogante per la dichiarazione sulla risposta ottenuta. L'esposizione della dichiarazione non può essere superiore a minuti due.

### **Art. 23**

#### **Interpellanza – Contenuto e svolgimento**

1. L'interpellanza consiste in una richiesta scritta, debitamente firmata e inviata alla Segreteria dell'Unione, rivolta al Presidente, per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali la Giunta si prefigge di operare ovvero ha operato in merito a un determinato fatto o intervento.
2. Nel formulare l'interpellanza il proponente deve specificare se intende estendere la discussione agli altri Consiglieri.
3. Il Presidente dà lettura dell'interpellanza e invita il proponente a illustrarla. Nell'ipotesi in cui la discussione sia stata estesa ad altri Consiglieri, il Presidente, prima della risposta sua o di altro componente della Giunta, invita i Consiglieri che ne fanno richiesta a intervenire sull'argomento. Il Presidente o altro membro della Giunta dà quindi la risposta. Dopo la risposta, il Presidente invita i Consiglieri che non hanno preso la parola in precedenza a intervenire. Ogni intervento avrà un tempo massimo di dieci minuti.
4. Al Consigliere interpellante e agli altri Consiglieri è consentito comunque un breve intervento di precisazione o replica, contenuto al massimo in cinque minuti, con il seguente ordine: prima agli altri Consiglieri e quindi al Consigliere interpellante.
5. Al Presidente o altro membro della Giunta è consentita una breve replica agli interventi di precisazione dei Consiglieri.
6. Al termine della replica della Giunta il Presidente dà la parola al solo Consigliere proponente per la dichiarazione sulla risposta ottenuta, per un tempo massimo di due minuti.

### **Art. 24**

#### **Ordini del giorno e mozioni**

1. La mozione è un atto di indirizzo teso a impegnare il Presidente e la Giunta stessa ad affrontare una determinata questione, a deliberare una certa proposta o ad adottare determinati provvedimenti.
2. L'ordine del giorno è un atto di indirizzo a contenuto politico avente carattere di denuncia, di solidarietà, di richiesta, anche nei confronti di altri enti ed istituzioni pubbliche o private.
3. Entrambi dovranno essere compilati e inviati in forma scritta alla Segreteria dell'Unione, ed entrambi sono sottoposti alla discussione e all'approvazione del Consiglio nelle forme previste per le deliberazioni.

### **Art. 25**

#### **Norme comuni a interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno**

1. Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno vanno presentati in forma ordinaria entro e non oltre l'ottavo giorno antecedente la seduta del Consiglio, in modo da poter essere inseriti nell'Ordine del giorno del Consiglio stesso.
2. Per tutte le interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno presentati oltre il termine di cui al precedente comma 1, il Presidente ha facoltà di valutare se ammetterle alla discussione durante la seduta del Consiglio o se rinviarli a una successiva seduta, e comunque dandone comunicazione in apertura del Consiglio.
3. I Consiglieri possono presentare interrogazioni o interpellanze, chiedendo al Presidente risposta scritta. In tal caso la richiesta deve essere comunicata a tutti i Consiglieri e non viene presentata in Consiglio. La risposta, di norma, deve essere data entro un termine massimo di trenta giorni, quantomeno in via interlocutoria e con la riserva di successiva risposta esaustiva nel ragionevole termine di giorni novanta.

### **Art. 26**

#### **Mozioni d'ordine**

1. La mozione d'ordine è il richiamo verbale inteso a ottenere che nel modo di presentare, discutere e approvare una deliberazione siano osservate la legge, lo Statuto e il Regolamento consiliare. Sull'accoglimento della mozione d'ordine decide il Presidente del Consiglio, immediatamente.

## **CAPO VI DISCIPLINA DELLE SEDUTE**

### **Art. 27**

#### **Poteri del Presidente**

1. Il Presidente del Consiglio regola l'ordinato svolgimento del Consiglio dell'Unione e ha potere di richiedere l'intervento della forza pubblica in caso di disordini o di intemperanze di chiunque dei presenti in aula.
2. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama. Il Consigliere può dare spiegazioni in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo. Se il Consigliere persiste nel comportamento irregolare, il Presidente gli interdice la parola. Nell'ipotesi che il Consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta ed eventualmente scioglierla.
3. Il Presidente concede e revoca la parola, secondo l'ordine di prenotazione e fa rispettare i tempi d'intervento previsti nel Regolamento.

**Art. 28**  
**Poteri del Vicepresidente**

1. Il Vicepresidente del Consiglio sostituisce il Presidente del Consiglio in caso di assenza o impedimento, anche temporanei, e, durante la sostituzione, esercita gli stessi poteri che spettano al Presidente, in base all'art. 14, comma 4, dello Statuto.

**Art. 29**  
**Presidenza del Sindaco anziano**

1. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vicepresidente del Consiglio, la presidenza compete al componente della Giunta più anziano di età, il quale, durante la sostituzione, esercita gli stessi poteri che spettano al Presidente.

**Art. 30**  
**Ordine di trattazione degli argomenti**

1. Le comunicazioni, le deliberazioni, le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni vengono trattate con le modalità e l'ordine sottoindicati:

A) COMUNICAZIONI

a.1 All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente può effettuare eventuali comunicazioni sull'attività dell'Unione.

a.2 Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, ogni Consigliere per un tempo non superiore a due minuti.

B) DELIBERAZIONI

b.1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire. Dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, se nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

b.2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere può parlare per due volte. Il primo intervento dovrà essere contenuto in un tempo di dieci minuti. Il secondo intervento, comprensivo di eventuale dichiarazione di voto, non dovrà essere superiore a cinque minuti.

b.3. Il Presidente e/o il relatore replicano agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione.

C) MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO

c.1 Il presentatore della mozione ne illustra il contenuto al Consiglio. Ogni Consigliere ha diritto a due interventi, analogamente alle modalità e ai tempi previsti per le deliberazioni.

c.2 Le proposte di mozione aventi oggetto analogo devono essere discusse e sottoposte al voto del Consiglio nella stessa seduta.

#### D) INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

d.1. L'esame delle interrogazioni e delle interpellanze viene effettuato nell'ordine stabilito dall'Ordine del giorno, che terrà prioritariamente conto dell'ordine cronologico di presentazione. Se il Consigliere proponente non è presente nel momento in cui deve illustrare la sua interrogazione o interpellanza, questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza. È comunque facoltà del Consiglio modificare l'ordine di trattazione degli argomenti secondo criteri d'urgenza votati a maggioranza.

d.2. Nel caso che l'interrogazione o interpellanza sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.

d.3. Le interrogazioni e le interpellanze relative a fatti connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente in un'unica discussione. Il presentatore dell'interpellanza protocollata come più vecchia la illustra per primo ed esprime per ultimo l'eventuale soddisfazione o insoddisfazione.

d.4. Le interrogazioni e le interpellanze riguardanti un argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

d.5. Le eventuali interrogazioni sono trattate prioritariamente rispetto alle interpellanze e vengono loro dedicati quarantacinque minuti. Seguono le interpellanze, fino allo scoccare della mezzanotte.

2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

## **CAPO VII COMMISSIONI CONSILIARI**

### **Art. 31**

#### **Costituzione e composizione**

1. Al fine di ottenere una migliore strutturazione dell'attività amministrativa e di rendere più operativi i lavori consiliari, il Consiglio dell'Unione istituisce Commissioni consiliari permanenti ai sensi del presente Regolamento.
2. Le Commissioni consiliari permanenti sono quattro, cui sono attribuite le competenze di seguito descritte:

Prima Commissione

"SETTORE SOCIALE":

Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori, servizi di prevenzione e riabilitazione, strutture residenziali e di ricovero per anziani, assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona, servizio necroscopico e cimiteriale.

Seconda Commissione

"VIABILITÀ, TRASPORTI E POLIZIA LOCALE":

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi, illuminazione pubblica e servizi connessi, trasporti pubblici locali e servizi connessi, polizia municipale, polizia commerciale, polizia amministrativa.

Terza Commissione

"GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE":

Urbanistica e gestione del territorio, servizi di protezione civile, parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi riguardanti il territorio e l'ambiente.

Quarta Commissione

"FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO E D'ISTRUZIONE PUBBLICA":

Segreteria, personale organizzazione, gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato, controllo di gestione, gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, gestione dei beni demaniali e patrimoniali, anagrafe stato civile elettorale, leva, servizio statistico, altri servizi generali, scuola materna, istruzione elementare, istruzione media, istruzione secondaria superiore, assistenza scolastica, trasporto, refezione, altri servizi.

3. Le Commissioni consiliari permanenti sono composte da almeno 7 membri, rappresentativi di ciascuno dei Comuni aderenti all'Unione. Tale numero potrà essere variato in conseguenza dell'adesione di nuovi Comuni. I membri delle Commissioni sono nominati dal Consiglio dell'Unione con votazione palese sulla base delle designazioni fatte di concerto tra i consiglieri stessi.
4. Al fine di garantire la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa dell'Unione, ogni membro della commissione effettiva può avvalersi di un esperto esterno al Consiglio con comunicazione fatta al Presidente della Commissione.
5. Ai componenti esterni della Commissione non compete il diritto di voto.

### **Art. 32**

#### **Presidenza e convocazione delle commissioni**

1. Il Presidente viene eletto tra i membri della Commissione nella prima seduta.

2. Le operazioni inerenti la nomina del presidente della commissione sono presiedute dal membro più anziano e verbalizzate da quello più giovane d'età.
3. L'elezione richiede la maggioranza dei votanti con votazione in forma palese.
4. In caso di parità di voti tra due o più candidati, viene eletto il più giovane dei candidati.

### **Art. 33**

#### **Elezione del Vicepresidente e del Segretario**

1. Il Vicepresidente e il Segretario sono eletti dalla Commissione con successive distinte votazioni nella stessa seduta in cui si è proceduto all'elezione del Presidente.
2. Il Presidente presiede lo svolgimento delle elezioni, da svolgersi con i criteri e le modalità previsti all'art. 2.

### **Art. 34**

#### **Compiti e responsabilità del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario**

1. Il Presidente della Commissione ha il compito di presiedere le sedute, di far osservare il presente Regolamento, di far rispettare l'ordine del giorno delle sedute e di trasmettere i verbali delle sedute alla Segreteria dell'Unione, la quale ne cura l'archiviazione.
2. Il Presidente è responsabile del funzionamento e del lavoro svolti dalla Commissione. Di ciò risponde personalmente al Consiglio dell'Unione.
3. Nel merito, il Presidente della Commissione deve svolgere le seguenti funzioni:
  - a) redigere l'ordine del giorno di ogni seduta ordinaria, anche secondo le indicazioni fornite dal Presidente del consiglio dell'Unione.
  - b) redigere l'ordine del giorno di ogni seduta straordinaria, secondo le richieste avanzate dai Commissari che hanno promosso la sua convocazione.
  - c) convocare le sedute ordinarie e straordinarie secondo le modalità previste dal presente Regolamento, fornendo le necessarie indicazioni alla Segreteria dell'Unione.
  - d) curare, insieme al Segretario della Commissione, la compilazione dei verbali delle sedute e la raccolta di tutta la documentazione inerente al lavoro della Commissione.
4. Il Vicepresidente della Commissione ha il compito di fornire la sua collaborazione al Presidente per lo svolgimento delle funzioni organizzative e di sostituirlo a tutti gli effetti in caso di assenza.
5. Il Segretario della Commissione ha il compito di curare, collaborando con il Presidente, la compilazione dei verbali delle sedute.

### **Art. 35**

#### **Decadenza e dimissione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario**

1. Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario una volta eletti permangono in carica per tutto il periodo in cui opera l'amministrazione presso la quale sono stati eletti in qualità di consiglieri comunali.
2. Il Presidente che intenda dimettersi durante il suo mandato, deve comunicare, per iscritto, le sue intenzioni al Presidente dell'Unione e contestualmente darne comunicazione agli altri componenti della Commissione.
3. Alla dimissione del Presidente, al fine di garantire i lavori, la Commissione viene presieduta dal Presidente dell'Unione, che nella prima seduta utile provvede alla nomina del nuovo
4. Il Vicepresidente e il Segretario che intendano dimettersi durante il loro mandato devono notificare per iscritto le loro intenzioni al Presidente della Commissione, il quale provvede alla loro sostituzione entro la prima seduta utile successiva.

### **Art. 36**

#### **Convocazioni delle Commissioni**

1. Le convocazioni delle sedute sono effettuate dal Presidente della Commissione di sua iniziativa, oppure su richiesta di uno o più componenti di diritto della Commissione.
2. Le sedute delle Commissioni possono essere ordinarie o straordinarie. Sono ordinarie quelle convocate su proposta del Presidente, mentre sono straordinarie quelle convocate su proposta di uno o più componenti della Commissione.
3. La seduta straordinaria deve essere convocata entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta firmata da almeno un membro della Commissione.
4. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle sedute ordinarie e straordinarie sono predisposti dal Presidente della Commissione
5. L'ordine del giorno delle sedute ordinarie deve essere compilato sulla base delle richieste proposte dal Presidente e può riportare anche eventuali proposte formulate dai Commissari nella seduta precedente.
6. L'avviso di convocazione e l'ordine dei giorno devono essere inviati a tutti i membri in carica della Commissione ed esposti presso la sede dell'Unione e nei Comuni facenti parte dell'Unione almeno sei giorni prima della data prefissata per la seduta. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto ad almeno quarantotto ore prima della seduta.
7. Contestualmente alla convocazione, ai membri delle Commissioni deve essere trasmessa la documentazione inerente gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

### **Art. 37**

#### **Svolgimento dei lavori nelle Commissioni**

1. Le Commissioni si riuniscono nei locali della sede dell'Unione.
2. La seduta è valida se è presente almeno la metà più uno dei Commissari.
3. Le sedute sono aperte al pubblico.
4. Qualora uno dei punti all'ordine del giorno sia proposto da uno o più Commissari nella precedente riunione, il Presidente dà la parola al Commissario o primo firmatario della proposta, per la sua Illustrazione.
5. Infine il Presidente dà la parola ai Commissari, consentendo un ampio dibattito, nel rispetto del programma dei lavori della Commissione.
6. In caso di votazioni riguardanti persone fisiche, le stesse dovranno avvenire a scrutinio segreto.
7. Al termine di ogni seduta il Presidente raccoglie le eventuali proposte dei Commissari in merito a iniziative urgenti o a problemi che la Commissione dovrebbe intraprendere o discutere nella seduta successiva.

### **Art. 38**

#### **Sedute congiunte**

1. Uno o più Commissari di ciascuna delle Commissioni interessate possono chiedere la convocazione delle loro Commissioni in seduta congiunta straordinaria.
2. La seduta congiunta straordinaria deve essere convocata dai Presidenti delle Commissioni interessate entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, firmata dai Commissari richiedenti.
3. A cura della Segreteria dell'Unione, l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono inviati a tutti i membri in carica delle Commissioni convocate ed esposto nel Palazzo dell'Unione e nei Comuni facenti parte dell'Unione almeno sei giorni prima della data prefissata per la seduta. Nei casi d'urgenza, almeno quarantotto ore prima della seduta.
4. Le sedute sono aperte al pubblico.
5. La seduta risulta valida se è presente almeno la metà più uno dei Commissari al momento in carica di ciascuna delle Commissioni convocate.
6. Presiede la seduta il Presidente più giovane d'età delle Commissioni convocate.
7. Per ciascun punto all'ordine del giorno, il Presidente dà la parola ai membri della Commissione, nelle sedute ordinarie, e al primo firmatario della richiesta di convocazione, per le sedute straordinarie, per illustrare l'argomento in discussione.
8. Infine, il Presidente dà la parola ai Commissari, consentendo un ampio dibattito.
9. Eventuali votazioni dovranno avvenire a scrutinio palese. Solo se la votazione coinvolge direttamente persone fisiche, la votazione dovrà avvenire a scrutinio segreto.

### **Art. 39**

#### **Commissioni temporanee e speciali**

1. Il Consiglio dell'Unione ha facoltà di costituire Commissioni temporanee e speciali per questioni di carattere generale e particolari che esulano dalle competenze delle Commissioni permanenti. Per quanto non previsto diversamente nella delibera istitutiva, per la costituzione, la presidenza, la convocazione e il funzionamento delle Commissioni suddette, valgono le norme stabilite nel presente Regolamento.
2. La presidenza di dette Commissioni, se aventi funzioni di controllo sugli atti dell'Amministrazione, è riservata a un membro della Commissione con le modalità di cui all'art. 20.
3. Delle Commissioni speciali possono far parte membri anche non Consiglieri dell'unione, in qualità di esperti, ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5, del presente Regolamento.

### **Art. 40**

#### **Commissioni d'indagine riservata**

1. Il Consiglio dell'Unione, con decisione assunta a maggioranza dei membri assegnati, può istituire al proprio interno Commissioni d'indagine riservata sull'attività dell'Unione, anche sulla base delle relazioni del Collegio dei Revisori dei conti.
2. La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto, l'ambito dell'indagine, il termine per concluderla e riferire al Consiglio dell'Unione. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i Comuni facenti parte dell'Unione. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il Presidente con le modalità indicate all'art. 20 del presente Regolamento.
3. La Commissione viene investita di tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente, il Segretario dell'Unione mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, pertinenti l'oggetto dell'indagine o allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può procedere all'audizione del Presidente dell'Unione, dei membri del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei Revisori, del Segretario dell'Unione, dei Responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro collaboratori dipendenti dell'Ente, dei rappresentanti dell'Unione in enti, aziende, consorzi o società cui l'Unione partecipa, nonché i concessionari di servizi. I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a presentarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione e i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio e alle leggi vigenti.
5. La redazione dei verbali della Commissione è effettuata dal Segretario della Commissione medesima.
6. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati e i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti che non risultano accertati direttamente o indirettamente dal corso dell'indagine. Per i fatti estranei all'indagine i

Consiglieri sono soggetti al segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma. Il Consiglio dell'Unione, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Presidente dell'Unione i propri orientamenti in merito alle decisioni che l'organo o il Responsabile competente riterrà di adottare.

7. Con la presentazione della relazione al Consiglio la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti e i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario dell'Unione che ne cura la registrazione al protocollo e la conservazione fra gli atti inseriti nell'archivio dell'ente.

#### **Art. 41**

#### **Commissioni di studio e consulte**

1. Il Consiglio dell'Unione può costituire Commissioni e consulte temporanee con l'incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto. Delle Commissioni di studio fanno parte i rappresentanti di tutti i Comuni facenti parte dell'Unione nonché dipendenti comunali o esperti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio dell'Unione nella deliberazione con la quale si costituisce la Commissione medesima. Il Consiglio stabilisce i tempi entro i quali la Commissione deve terminare i lavori.
2. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, o nei tempi previsti nella deliberazione costitutiva, la relazione e gli atti relativi allo studio effettuato.

### **CAPO VIII DELIBERAZIONI**

#### **Art. 42**

#### **Verbale - Deposito - Rettifica - Approvazione**

1. All'inizio della riunione, il Presidente chiede al Consiglio se vi sono osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.
2. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario generale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende sia inserito nel verbale.
3. Nel formulare le proposte di rettifica, non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare un Consigliere a favore e uno contro la proposta, ciascun per non più

di complessivi minuti tre. Dopo tali interventi, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

4. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale di deliberazione cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario generale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.
5. I verbali delle sedute del Consiglio dell'Unione sono depositati nell'archivio dell'Unione a cura del Segretario generale.
6. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunti dai suddetti verbali è disposto dal Segretario generale.

### **Art. 43**

#### **Approvazione - Revoca - Modifica**

1. Il Consiglio dell'Unione, approvandole, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario o emendato, conforme allo schema posto in votazione.
2. Il Consiglio, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del Consiglio di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti, con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive, comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite o acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.
5. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, con il voto espresso della maggioranza dei componenti. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

## CAPO IX VOTAZIONI

### Art. 44 Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri dell'Unione è effettuata, di norma, in forma palese.
2. I Consiglieri che per legge hanno l'obbligo di astenersi devono allontanarsi dalla sala delle adunanze prima che abbia inizio la trattazione dell'argomento, dandone comunicazione al Segretario generale.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento sulle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.
4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, per la legittimità della votazione.
5. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
  - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
  - b) per i provvedimenti composti di varie parti, commi o articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
  - c) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
7. Per i regolamenti e i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
  - a) per i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica e/o soppressione, formulate per iscritto; discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
  - b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta, con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.
8. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

**Art. 45**  
**Votazione in forma palese**

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano peralzata di mano.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a dichiarare le astensioni, quindi a votare coloro che sono favorevoli, infine i contrari. I Consiglieri che si sono astenuti, nonché quelli che hanno espresso voto contrario, sono indicati nominativamente a verbale.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario generale, il Presidente ne proclama il risultato.

**Art. 46**  
**Votazione per appello nominale**

1. Alla votazione per appello nominale si procede, oltre che quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto, quando l'esito della votazione palese è confuso o contraddittorio o comunque tale da non consentire la corretta verbalizzazione della volontà del Consiglio. La suddetta modalità di votazione può essere richiesta dal Presidente o dal Segretario generale.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario generale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce e il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
4. Le astensioni e i voti contrari espressi da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale sono annotate a verbale.

**Art. 47**  
**Votazioni segrete**

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
2. La regolarità delle votazioni palesi e il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti e agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.
3. Nelle votazioni segrete si procede sulle schede predisposte dalla Segreteria dell'Unione, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento. Quando si deve procedere alle nomine, ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende designare nel numero previsto nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio. Il Presidente può, altresì, richiedere che i Consiglieri esprimano il voto accettando o meno la proposta, scrivendo semplicemente "sì" o "no" sulla scheda.

4. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
5. Coloro che dichiarano di non voler prendere parte alla votazione, nonché coloro che non possono prendervi parte per legge, non si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ancorché presenti nell'emiciclo.
6. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, e/o i nominativi di coloro che sono stati prescelti.
7. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli che non hanno partecipato alla votazione.
8. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
9. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale, nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

#### **Art. 48**

#### **Esito delle votazioni e maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere**

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "*quorum*" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio dell'Unione si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli tale che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la ripetizione, per una sola volta, del voto nella stessa seduta.
4. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima, può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
5. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

## **CAPO X DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 49 Diffusione**

1. Una copia del presente Regolamento deve rimanere depositata nella Sala delle adunanze durante le sedute, a disposizione dei Consiglieri. Copia dello stesso verrà consegnata, a cura dell'ufficio di Segreteria, ai consiglieri neo-eletti, all'atto dell'insediamento.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'esecutività della deliberazione consiliare della sua approvazione e la sua pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente.